



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 14355/PROD.COMM  
riferimento **prot. 11.03/262 dd. 29/05/07**  
allegato  
Trieste, 12 giugno 2007

Al Comune di

oggetto: **articolo 7 della L.R. 29/2005, come modificata dalla L.R. 7/2007: requisito professionale per l'attività di somministrazione.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato formulato specifico quesito in ordine alla possibilità di riconoscere, quale unico requisito professionale ai fini dell'attività di somministrazione, l'iscrizione al registro esercenti il commercio, *ex legibus* 426/1971 e 287/1991, alla luce dell'avvenuta soppressione dello stesso ai sensi della L.R. 7/2007 e dell'assoggettamento dell'attività di somministrazione ai medesimi requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. 29/2005 per l'attività di vendita dei prodotti alimentari (pag. 3 della circolare prot. 11282/PROD.COMM., dd. 8 maggio 2007); viene inoltre rilevato che il nuovo articolato normativo non riporta una disposizione analoga a quella di cui alla L.R. 8/1999, articolo 5, comma 5, lettera c).

La citata lettera c) dell'ormai abrogata L.R. 8/1999 riconosceva il requisito professionale, ai fini della **vendita** di prodotti alimentari, a chi fosse stato iscritto "*nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio*" istituito dalla L. 426/1971, riproducendo l'identica regola contenuta nel D.Lgt. 114/1998, articolo 5, comma 5, lettera c): "*essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio*" di cui alla L. 426/1971 (la diversità tra le due fonti concerneva la maggior ampiezza merceologica presa in considerazione dalla legge regionale).

Il competente Ministero (dello Sviluppo Economico), già con la circolare 28 maggio 1999, n. 3467/c (punto 2.7), ritenne di precisare che a tutti coloro, i quali avessero ottenuto l'iscrizione al REC per i gruppi merceologici individuati, poteva essere riconosciuto il possesso del requisito professionale per l'intero quinquennio posteriore al 24 aprile 1999, ulteriormente puntualizzandosi, con le successive risoluzioni prot. 509810 dd. 16 ottobre 2000 e prot. 558748 dd. 18 novembre 2004, che il requisito dell'iscrizione al REC non poteva essere fatto valere oltre la scadenza del termine prescritto dal D.Lgt. 114/1998, ossia il 24 aprile 2004, in quanto la locuzione "*ultimo quinquennio*" doveva intendersi come riferimento al periodo di cinque anni precedente la presentazione della comunicazione o della domanda per attivare un esercizio commerciale e, pertanto, non poteva essere messo in relazione se non con l'intervallo temporale intercorrente dal 24 aprile 1999, data di abrogazione del REC (ai fini della **vendita**), al 24 aprile 2004; in altri termini, il Ministero ha interpretato il *dies a quo* "dell'ultimo quinquennio" a partire dalla data del 24 aprile 1999 (termine iniziale).

Diversamente, con la circolare prot. 5947/COMM. dd. 22 giugno 1999, l'ultimo quinquennio d'iscrizione al REC, di cui alla lettera c) dell'articolo 5, comma 5, della L.R. 8/1999, è stato inteso nel senso di un periodo temporale "fisso", dal 23 aprile 1994 al 22 aprile 1999, ossia antecedente all'entrata in vigore della citata L.R. 8/1999, avvenuta il 23 aprile 1999 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R, supplemento straordinario n. 4 dd. 22 aprile 1999); tale giorno (il 23 aprile 1999) è stato interpretato come *dies ad quem* (termine finale) ai fini del requisito in discorso, requisito che, chiarisce sempre la circolare regionale, non si perde con il decorso del tempo: si tratta infatti di un'abilitazione formale, risultante da un registro, per quanto non più esistente, tenuto da un'amministrazione pubblica e non oggetto di per prescrizione o decadenza.

L'analitica premessa fin qui sviluppata risulta funzionale per evidenziare che il competente Ministero, relativamente alla soppressione del REC per l'attività di **somministrazione** di cui alla L. 287/1991, avvenuta in virtù del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, sembra essersi accostato all'interpretazione regionale sopra esposta in tema di **vendita**: infatti, nella circ. min. n. 3603/c, prot. 0008426 dd. 28 settembre 2006 (punti 2.2.1 e 2.2.2), è stato affermato che il registro in discorso deve ritenersi soppresso a decorrere dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato D.L. 223/2006 (per quanto concerne l'ordinamento della Regione, si rinvia alla nota esplicativa prot. 526/PROD.COMM. dd. 9 gennaio 2007) ed "i soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione, ottenuta prima del 4 luglio 2006 (...), possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale"; e qui non risultano identificati termini temporali di validità del requisito.

In altre parole, l'iscrizione al REC conseguita per l'attività di somministrazione (ma lo stesso concetto, per evidenti ragioni di equità sostanziale e di parità di trattamento, deve valere pure in relazione all'attività di vendita), configura una consolidata posizione giuridica soggettiva (altrimenti detto, diritto quesito), che non può disconoscersi a seguito di un intervenuto mutamento della disciplina di settore, la quale, tra l'altro, sta muovendosi nel senso di una generalizzata liberalizzazione; si prende atto che la sussistenza dei prescritti requisiti professionali risulta funzionalizzata alla tutela del consumatore nell'ambito commerciale (comprensivo sia della vendita che della somministrazione) dei prodotti alimentari, pur tuttavia, laddove la professionalità è nel concreto garantita, e questo in ogni caso nel rispetto della legge, non risulta conforme alla libertà d'impresa (art. 41 Cost.) ed alla libertà di concorrenza porre ulteriori aggravamenti ai fini dell'inserimento di nuovi operatori nell'economia di mercato.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**

dott.ssa Antonella MANCA

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto*  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo*  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)